

Allegato "A" all'atto  
Repertorio n. 13.420  
Raccolta n. 6.315

ARTICOLO UNO  
DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per azioni denominata: "SCABEC S.P.A." con socio unico la Regione Campania.

ARTICOLO DUE  
SEDE

La società ha sede legale in Napoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà esser deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica di statuto. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie, uffici sedi secondarie e rappresentanze nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze potranno essere istituite esclusivamente nel territorio della regione Campania.

ARTICOLO TRE  
DURATA

La società avrà durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con decisione del socio unico Regione Campania ai sensi di legge.

ARTICOLO QUATTRO  
OGGETTO SOCIALE - ATTIVITA'

Scabec S.P.A. è società in house della Regione Campania che esercita il controllo analogo sulle attività societarie e verso cui svolge oltre lottanta per cento del suo fatturato. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Oggetto sociale è la gestione dei servizi e gli interventi di manutenzione finalizzati alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza della Regione Campania, anche ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2016, quale società di riferimento - nel rispetto del principio di prevalenza delle attività a beneficio del socio unico Regione Campania - dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, nonché di pertinenza degli enti dalla stessa partecipati, quale la Fondazione Donna Regina ovvero la cui gestione sia trasferita alla Regione dallo Stato o dagli enti locali mediante appositi accordi.

La società ha lo scopo di valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo economico della Regione Campania; e si pone l'obiettivo di costituire un punto di eccellenza per il settore, confrontandosi anche con le migliori esperienze internazionali.

La società, istituita per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività della Regione Campania, svolgerà prevalentemente la propria attività a beneficio del socio unico Regione Campania.

La società provvederà invariabilmente al reinvestimento degli utili prodotti nelle attività della medesima, secondo le destinazioni stabilito ai sensi dell'art. 11, co. 1, lettera a) o k).

La società potrà ricevere dalla Regione Campania incarichi specifici con obiettivi e finalità da definirsi in appositi atti emanati dalla stessa amministrazione regionale.

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà:



Handwritten signature of Giuseppe Forte.



- 1) gestire direttamente, i Beni e le Attività Culturali così come individuati dal D.Lgs. n. 42/2004;
- 2) progettare e mettere in atto strumenti, anche innovativi, in tutte le aree d'impresa. Particolare attenzione andrà posta alle tematiche del personale, dei diritti d'autore ed immagine, dei servizi di allestimento museale, del marketing strategico e delle nuove tecnologie applicate ai Beni ed Attività Culturali;
- 3) effettuare studi e ricerche sulla situazione esistente e sul potenziale economico della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, individuando i fattori critici di successo o gli eventuali ostacoli allo sviluppo, nel contesto regionale. Progettare e realizzare piani di promozione integrati e complessivi per la fruizione di Beni e delle Attività Culturali, organizzare mostre ed altri eventi culturali di ampio respiro; promuovere spettacoli ed eventi turistici collegati alla fruizione dei Beni Culturali;
- 4) promuovere a livello locale opportunità di creazione di impresa nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, offrendo servizi di assistenza nella fase di avvio;
- 5) erogare servizi di supporto ad iniziative nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali promosse da altri operatori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promozione convegnoistica);
- 6) effettuare studi su consistenza e tipologia delle, professionalità necessarie allo sviluppo del settore dei Beni e delle Attività Culturali;
- 7) monitorare sistematicamente le opportunità di accesso ai fondi ed alle agevolazioni finanziarie di derivazione comunitaria, nazionale e regionale con particolare riferimento alle risorse di cui ai seguenti programmi: P.O.R. F.E.S.R., P.O.R. F.S.E., P.O.N., P.O.I.N., P.A.C., P.O.C.
- 8) gestire per conto della Regione fondi finalizzati a interventi nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, istituiti con legge regionale, nazionale o provenienti dall'Unione Europea;
- 9) promuovere a livello regionale un sistema catalografico integrato, individuando anche le possibilità di sviluppi nella modellistica e di ritorni commerciali;
- 10) svolgere e/o promuovere, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali (ed in relazione alla valorizzazione di centri storici, complessi monumentali, parchi di interesse archeologico ed ambientale e simili), azioni per il recupero, la ristrutturazione, la riconversione e la rivendita di attività immobiliari, anche mediante lo strumento della Finanza di Progetto;
- 10 bis) promuovere e sviluppare, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, la progettazione e realizzazione di piani integrati territoriali finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali anche mediante il miglioramento dell'accessibilità e l'ampliamento delle attività finalizzate all'incremento della fruizione;
- 11) promuovere e sviluppare, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, accordi, consorzi e convenzioni con Enti Locali, altri soggetti pubblici o privati, imprese ed investitori sia nazionali sia internazionali;
- 12) svolgere attività di informazione, addestramento e formazione professionale nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, anche attraverso strumenti innovativi e convenzioni od accordi con università ed istituti scolastici o formativi;
- 12 bis) promuovere e sviluppare, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, progetti di comunicazione, informazione e marketing strategico mediante l'utilizzo dei media tecnologicamente innovativi nonché dei servizi di rete sociale.
- 13) svolgere attività di progettazione, prototipazione, sviluppo ed applicazione delle tecnologie informatiche alla filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
- 13 bis) promuovere e sviluppare, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, progetti di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale di riferimento (L.n.112/2013 s.m.i.);
- 13ter) promuovere, ricercare ed implementare ipotesi di sponsorizzazioni nelle materie dei beni culturali, quale peculiare rapporto di partenariato pubblico-privato (D.lgs. 22.01.2004 n. 30; D.lgs. 12.04.2006 n. 163; L. 4.4.2012 n. 35 ss.mm.ii.);
- 14) provvedere, sulla scorta di appositi atti di assegnazione, all'esercizio di altre attività all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
- 15) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili, per il conseguimento dello scopo sociale, dal Consiglio di



*Co. S. M.*

Amministrazione.

Nel quadro delle su indicate attività, la Regione Campania conferisce alla società incarichi specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla stessa amministrazione.

Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere affidate dall'Amministrazione Regionale, mediante apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa sugli affidamenti alle società in house.

#### ARTICOLO 4 BIS CONTROLLO ANALOGO

La società svolge la propria attività quale soggetto operativo della Regione Campania nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento ad enti in house.

La società assolverà i propri compiti attraverso progetti e programmi specifici elaborati dal C.d.A. e sottoposti alla previa approvazione del socio unico Regione Campania.

Le attività ed i progetti approvati dalla Giunta Regionale saranno formalizzati in contratti di servizio stipulati con l'ente socio unico.

La Regione Campania esercita sulla Società un controllo analogo a quello esplicito per i propri uffici.

L'organo amministrativo della società è obbligato ad uniformarsi all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse, dalla normativa vigente e dalle Linee guida regionali in materia di controllo societario, nonché dalla disciplina regionale relativa al controllo analogo per l'affidamento di attività "in house providing" agli organismi partecipati dalla Regione.

I rapporti tra il socio unico Regione Campania e società si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento U.E. e dalle norme di diritto interno sulle strutture organizzative strumentali degli Enti Pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente ed affidati direttamente servizi ed attività.

Qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere assunta dagli organi amministrativi previa autorizzazione dell'ente controllante e conformemente a quanto da esso stabilito;

Il socio può, inoltre, indicare alla società il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi medesimi.

Per quanto concerne gli atti di gestione, la società è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dalla Giunta Regionale tramite le competenti strutture apicali della dirigenza amministrativa della Regione Campania.

Per lo svolgimento della propria attività la società riceve dalla Regione Campania l'incarico di redigere programmi e progetti in ordine alle attività indicate dall'art. 4 ed è affidataria diretta della gestione dei medesimi, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea.


Il controllo analogo si esplica anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi nei confronti della società.

La Regione Campania esercita nei confronti della società un controllo in termini di:

**INDIRIZZO** attraverso:

Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, quali in particolare i termini di pagamento e la disciplina di interessi e penali ex D.Lgs 231/2002 e s.m.i. nonché le idonee anticipazioni di cassa, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse

messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione



amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere.  
Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali della Giunta Regionale.

Le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci

**PROGRAMMAZIONE:**

attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale.

La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale; le linee guida per il piano di marketing o comunicazione; la previsione degli investimenti - la previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati - la previsione finanziaria della gestione.

**VIGILANZA:**

attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

**CONTROLLO SPECIFICO:** consistente nella verifica del conseguimento del Piano Industriale e dei singoli Contratti di Servizio in quanto obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale azione di controllo si attiene agli aspetti programmatici, qualitativi,

quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

**ARTICOLO CINQUE  
CAPITALE SOCIALE**

La società è a capitale interamente pubblico.

Il capitale sociale è interamente posseduto dalla Regione Campania, in qualità di socio unico.

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000 (un milione) diviso in 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie del valore di 1 (uno) euro ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere modificato in diminuzione e in aumento anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto, nonché dei principi di corretta gestione finanziaria delle società pubbliche ai sensi della normativa vigente. La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

**ARTICOLO SEI  
INTRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE**

La partecipazione azionaria non è trasferibile.

**ARTICOLO 6 BIS  
ADEMPIMENTI SPECIFICI DOVUTI ALLA PRESENZA DI UN UNICO SOCIO**

Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250 e 2362 c.c.

Il socio unico può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate,



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Region.

entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione

#### ARTICOLO SETTE ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio Sindacale;
- d. il Presidente del C.d.A.;
- e. il Direttore Generale;

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### ARTICOLO OTTO ASSEMBLEA

L'assemblea può essere svolta in prima od in seconda convocazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero e negli altri casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., questo termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 2365 cod. civ.

#### ARTICOLO NOVE CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo a mezzo avviso con lettera raccomandata, ovvero telegramma o fax confermato, ovvero PEC contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare al domicilio del socio.

Nello stesso avviso può essere fissata - in giorno diverso dalla prima ed entro trenta giorni da questa - la seconda adunanza, che verrà effettuata automaticamente qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione ovvero il socio unico Regione Campania lo riterrà opportuno o necessario. In quest'ultimo caso la convocazione dovrà essere effettuata senza ritardo e, comunque, non oltre 5 giorni dalla richiesta stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (o mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può



*Handwritten signature*



opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### ARTICOLO DIECI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal vicepresidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed il diritto di intervento dei presenti, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (videoconferenza, teleconferenza). In tal caso dovrà essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.

Il socio può farsi rappresentare, nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, anche da soggetto esterno all'ente munito di delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

#### ARTICOLO UNDICI DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile.

Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e revoca dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- c) la nomina e la revoca dei Sindaci o del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico;
- d) deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori o dei Sindaci;
- e) nomina, sostituzione e revoca del Direttore generale;
- f) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, previa approvazione con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci previa approvazione con deliberazione della Giunta regionale;

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

- h) approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio



preventivo della Regione Campania, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del budget previsionale;

j) aumento o riduzione del capitale sociale;

k) destinazione degli utili disposta con deliberazione annuale;

l) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;

m) determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo o ai Sindaci (o Revisore unico) in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti che ne fissano i limiti in funzione del contenimento della spesa pubblica.

n) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;

o) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

p) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;

q) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

r) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongono all'assemblea.

2. Ai sensi dell'Art. 2364, n.5 del c.o., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;  
Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;

Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati;  
Nuova costituzione di Società partecipate nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazioni.

3. Il socio unico ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

#### ARTICOLO DODICI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un Amministratore Unico o, nei limiti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'Amministratore unico e, in alternativa, i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea su proposta del Presidente della Regione Campania.

La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto del principio di equilibrio di genere stabilito dalla normativa vigente.

I predetti componenti non possono essere dipendenti dell'Amministrazione regionale e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prescritti dalla normativa vigente.

L'organo di amministrazione, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

In caso di organo amministrativo collegiale, sono attribuiti, nei limiti disposti dall'art. 2381 c.c., deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva la possibilità di delega al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea secondo la vigente normativa in materia; il Presidente della Regione Campania può designare il Presidente e proporre la delega di gestione ad uno degli Amministratori.

Il compenso annuo dell'organo di amministrazione non potrà eccedere il limite massimo previsto dalle norme vigenti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.



**E' in ogni caso vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.**  
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria e di fronte a terzi.  
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle riunioni, assicura l'applicazione del presente Statuto, l'osservanza dei principi istitutivi, il rispetto delle direttive generali e specifiche nonché degli obiettivi strategici della Regione Campania nonché dei regolamenti e delle competenze degli organi statuari.  
Il Presidente riferisce al socio unico Regione Campania sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo economico e di importanza strategica della società.  
Il Presidente recepisce dalla Regione Campania le linee di indirizzo generale, gli obiettivi strategici e le priorità per la predisposizione dei piani di azione pluriennali.  
Il Presidente sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazione per la Società; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza che riguardino competenze del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dal presente Statuto.  
Il Presidente propone al Consiglio un adeguato assetto organizzativo ed amministrativo della società ed individua l'ufficio di diretta collaborazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione.  
Il Presidente predisporre, con cadenza semestrale, il documento di monitoraggio, controllo e verifica dell'azione sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.  
Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia già disposto dal presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO TREDICI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dal suo Presidente a mezzo lettera raccomandata o PEC da inoltrare, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, a ciascun membro del Consiglio, del Collegio Sindacale, nonché al Direttore Generale.  
Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio a seguito di richiesta scritta e motivata del socio Regione Campania.  
In caso di inadempimento del Presidente, la convocazione può essere validamente curata dal vicepresidente, al quale è attribuita la carica esclusivamente quale modalità per individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.  
Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite telegramma o fax confermato, da spedire almeno tre giorni prima della riunione.  
Anche in carenza delle formalità di convocazione stabilite, il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri e tutti i membri del Collegio Sindacale.

#### ARTICOLO QUATTORDICI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



*[Handwritten signature]*

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2388 codice civile

Le deliberazioni relative sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste da norme inderogabili di legge.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (videoconferenza).

In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e deve essere assistita:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

#### ARTICOLO QUINDICI COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione ordinaria e straordinaria della società e sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo sociale che non siano, dalla legge o dal presente statuto, tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

A titolo esemplificativo, l'organo di amministrazione:


- a) esercita le funzioni indicate dall'art 11 secondo comma dello Statuto;
- b) dà esecuzione alle norme statutarie e regolamentari, nonché alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) elabora i programmi di intervento, definendo le relative risorse finanziarie;
- d) definisce gli obiettivi, le priorità, i piani e le direttive generali per la gestione;
- e) delibera sulla partecipazione ad enti od organismi esterni nominando, negli stessi, previa approvazione assembleare, i relativi rappresentanti;
- f) predisporre la relazione previsionale delle attività ed il relativo conto economico finanziario e le coperture finanziarie relative;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della società;
- h) approva eventuali convenzioni da stipulare con terzi in relazione alle finalità istituzionali;
- i) redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e lo pone a disposizione del socio almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea stessa;
- l) promuove periodici incontri con le istituzioni e le forze sociali agenti nel settore, al fine di avere con essi momenti di confronto volti a realizzare azioni sinergiche per la promozione, la qualificazione ed il consolidamento di nuova imprenditorialità;
- m) approva e modifica, su proposta del Presidente, l'assetto organizzativo ed amministrativo della società.

L'organo di amministrazione può rinviare in ogni tempo alla decisione dell'Assemblea qualsiasi argomento riguardante la gestione della società.


#### ARTICOLO SEDICI DIRETTORE GENERALE

L'Assemblea dei Soci nomina su designazione del Presidente della Giunta regionale della Regione Campania, un Direttore Generale scelto da una rosa di nomi tra soggetti di comprovata esperienza in materia di gestione dei beni culturali, selezionati nel rispetto delle condizioni e delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni previste dalle norme vigenti.

Al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione della società esclusi quelli che la



*Handwritten signature*



legge e lo statuto attribuiscono in via esclusiva all'assemblea dei soci e/o all'Organo Amministrativo; al Direttore Generale possono essere, altresì, conferite specifiche deleghe e procure.

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e attua le decisioni dell'assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione; collabora con il Collegio sindacale, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze; svolge le funzioni di direzione, amministrazione e controllo delle strutture organizzative della società; cura la regolare gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuite.

Il contratto del Direttore generale è a tempo determinato e di durata massima triennale.

La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il reclutamento e la gestione del personale della società si conforma alla normativa vigente in materia.

Le nomine e il conferimento degli incarichi avvengono nel rispetto delle disposizioni che la Regione assume in materia di incarichi, incompatibilità e inconfiribilità.

Gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato di durata non superiore al triennio e rinnovabili.

Ai dipendenti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività contemplate dall'oggetto sociale.

#### ARTICOLO SEDICI BIS RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE E LA CORRUZIONE

L'organo di amministrazione nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Le funzioni di RPC sono affidate a un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al Responsabile funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. In subordine, nei casi in cui i dirigenti siano in numero così limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddette a rischio corruttivo, il RPC può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

L'organo amministrativo esercita una funzione di vigilanza sulle attività del soggetto incaricato.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico di RPC individua le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi, declinando altresì gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale ove applicabile. Il provvedimento specifica le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

#### ARTICOLO SEDICI TER STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo, la società integra gli strumenti di governo societari con misure di natura regolamentare ed organizzativa finalizzate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed il relativo monitoraggio periodico.



A large, handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Beldin".

Qualora la valutazione periodica del rischio faccia emergere uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo di amministrazione adotta senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi. Al fine di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause la Società adotta un piano di risanamento o, ricorrendone le condizioni, un piano di ristrutturazione aziendale.

#### ARTICOLO DICIASSETTE COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale che è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti Revisori Contabili iscritti all'apposito Registro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere stabilito dalla normativa vigente. Il Collegio sindacale si riunisce su convocazione del suo Presidente e decide a maggioranza dei presenti. Della riunione viene redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere annotato nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 cod. civ.

Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio Sindacale:

- a) esercita il controllo contabile sulla società ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
- b) verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- c) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- d) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
- e) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- f) assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- g) può procedere ad atti d'ispezione o controllo portati avanti anche da un singolo sindaco;
- h) può convocare l'assemblea dei soci;
- i) riceve denunce dei soci e riferisce all'assemblea in ordine alle stesse;
- j) redige annualmente una relazione all'assemblea;
- k) esercita il controllo giudiziario denunciando al Tribunale quelle gravi irregolarità, poste in essere dagli amministratori, in grado di arrecare concretamente danno alla società od alle società controllate.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.


I sindaci sono rieleggibili.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligazione dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### ARTICOLO DICIASSETTE BIS REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Formattato: Tipo di carattere:  
Grassetto



Handwritten signature.



La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo.

ARTICOLO DICIOOTTO  
BILANCIO DI ESERCIZIO  
RELAZIONI ALLA GIUNTA REGIONALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.  
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio di esercizio e della relativa nota integrativa che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea da convocarsi con le modalità ed i termini di cui al presente statuto.

Entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro il 15 luglio nei casi particolari di cui al secondo capoverso dell'art. 9, dovrà essere inviata alla Giunta Regionale della Campania copia del bilancio corredato dalle Relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO DICIANNOVE  
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte della Regione Campania;
- c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- d) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

ARTICOLO VENTI  
RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società per azioni, alle disposizioni normative nazionali e comunitarie in tema di in-house providing.

